

Servizio Territoriale dell'Oristanese

DETERMINAZIONE N. 3948

DEL 28 LUGLIO 2014

Oggetto: L.R. 14.03.1994 n° 12 art. 17 e successive integrazioni e modificazioni; Mutamento di destinazione di terreni civici nel Comune di Narbolia: Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28.03.2014.

Il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21.12.2010;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n° 501 del 13 giugno 2006 concernente la definizione di nuove procedure gestionali in materia di usi civici;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007 n. 2 , art. 21 comma 11, che dispone il trasferimento ad Argea Sardegna delle funzioni esercitate dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013 concernente "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 12/1994 e s.m.i.," con la quale si conferma che sono rimesse alla competenza di Argea Sardegna, tra l'altro, una parte delle competenze amministrative relative alla materia comprendente anche l'art.17 della L.R. 12/1994;

VISTO il Decreto n. 953/DEC A 53 del 31.07.2013 dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro – pastorale concernente "Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici";

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'ARGEA Sardegna n. 3701 del 28.08.2013, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonia Atzori la posizione di Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese.

VISTA il Decreto del Commissario Regionale per gli Usi Civici di accertamento delle terre civiche del Comune di Narbolia n° 214 del 05.03.1938;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina e gestione degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 05.08.1997 e parere di conformità alla L.R. 12/94 del 21.10.1997 prot. 24046 rilasciato dall'Assessorato Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO l'Inventario generale delle terre civiche, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sardegna, che comprende anche gli immobili sui quali ricade il diritto di uso civico del Comune di Narbolia;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28.03.2014 trasmessa in data 24.04.2014 prot. 34488, adottata ai sensi della L.R. 14.03.1994 n° 12, art. 17, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione e sospensione dell'uso civico per la realizzazione di un centro comunale di raccolta (ecocentro) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nel terreno distinto catastalmente al foglio 21 mappale 46 avente una superficie di mq. 3.870;

CONSIDERATO che l'art. 17 della L.R. 14.03.1994 n° 12 prevede che il mutamento di destinazione dell'uso civico può essere concesso, in assenza dell'approvazione del Piano di Valorizzazione delle terre civiche previsto dall'art. 8 della L.R. 12/94, solo quando le terre civiche sono destinate a recupero ambientale e forestazione e il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura della Regione Sardegna n° 953/53 del 31 luglio 2013 "atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti relativi agli usi civici" al punto 6.2 dell'allegato prescrive che "Presupposto necessario ed imprescindibile affinché l'autorizzazione al mutamento di destinazione possa essere concessa è che il Comune abbia adottato il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all'art. 8 della L.R. 12/94 e solo quando i terreni sono destinati a finalità pubbliche di recupero ambientale di forestazione si può prescindere dalla sua approvazione";

VISTI gli atti pervenuti e il relativo verbale istruttorio, redatto dai funzionari incaricati Gianvincenzo Deias e Massimo Broccia, dal quale risulta che, ai sensi della normativa di riferimento, non sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta in quanto il Comune di Narbolia non si è ancora dotato del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche e la realizzazione del centro comunale di raccolta differenziata non è configurabile come opera di recupero ambientale e forestazione;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni, memorie e/o documentazione al preavviso di non accoglimento dell'istanza ai sensi della legge 241/90, art. 10 bis e successive modifiche e integrazioni, trasmesso al Comune con ns. protocollo 41187 del 21.05.2014, notificato con raccomandata A.R. n° 14895781318 del 22.05.2014 e recapitata al Comune in data 22.05.2014.

DETERMINA

1. Di rigettare la richiesta di rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre civiche del Comune di Narbolia distinte in catasto al foglio 21 mappale 46 avente una superficie di mq. 3.870 deliberata dal Consiglio Comunale col n° 8 in data 28.03.2014.
2. Per l'utilizzazione dell'area per i fini deliberati il Comune potrebbe avvalersi, sussistendo le condizioni, di quanto previsto dall'art. 18 ter della legge regionale n° 12 del 14.03.1994;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale dell'Argea Sardegna;
4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell'Albo Pretorio on line dell'Agenzia per 30 giorni ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e, per almeno 15 giorni, nell' Albo Pretorio del Comune di Narbolia;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell' Agenzia Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso nelle forme previste dall'art. 2 del D.P.R. 1199/1971 e/o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notifica medesima secondo quanto previsto dalla L. 1034/1971.

Il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese
Antonia Atzori